N. **7447-4514-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 23 dicembre 2000

(Relatore: **SCRIVANI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 17 novembre 2000 (v. stampati Senato nn. 1137-3950)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

BATTAFARANO, SMURAGLIA, PILONI, GRUOSSO, MANZI, TAPPARO, BEDIN, PELELLA, BERTONI, MIGNONE, GUALTIERI, MELE, MONTAGNINO, LORETO, MICHELE DE LUCA, LARIZZA, RIPAMONTI; PIZZINATO, BONATESTA, AGOSTINI, AZZOLLINI, BERGONZI, BRIENZA, BUCCI, BUCCIERO, CUSIMANO, DONDEYNAZ, GUBERT, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANCA, MANTICA, MANZI, MARINI, MINARDO, MONTAGNINO, MULAS, MURINEDDU, NIEDDU, NOVI, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PIANETTA, PIATTI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SPECCHIA, TURINI, ZANOLETTI, PERUZZOTTI

Ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 20 novembre 2000

NOTA: Per il testo della proposta di legge n. 4514, si veda il relativo stampato.

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARUANO, CENNAMO, CARBONI

Estensione dei benefìci previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, a favore dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

Presentata il 30 gennaio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Anteriormente alle entrate in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, la mancanza nell'ordinamento dell'obbligo della giusta causa nei licenziamenti ha consentito in molti casi il licenziamento dei lavoratori per motivi politico-sindacali o religiosi.

Tali lavoratori, oltre a subire un danno economico immediato con pesanti ripercussioni sulle loro condizioni di vita, subivano anche un grave danno nella prospettiva del pensionamento, venendo loro a mancare, per periodi più o meno lunghi, la contribuzione previdenziale.

A tale situazione, creatasi dalla seconda metà degli anni quaranta fino all'entrata in vigore della citata legge n. 604, il legislatore ha posto parzialmente rimedio con la 15 febbraio 1974, n. 36, recante norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali, che ha previsto la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio di cui i lavoratori medesimi erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

Dalla legge n. 36 del 1974 sono però rimasti esclusi i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni. Pertanto, il provvedimento in esame è volto a realizzare un atto di giustizia nei riguardi dei soggetti licenziati dalle pubbliche amministrazioni, e, nel contempo, a ristabilire il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza.

La proposta di legge n. 7447, già approvata dal Senato, estende ai dipendenti pubblici, con l'articolo 1, l'applicabilità delle disposizioni sulla ricostruzione della posizione assicurativa contenute, con riferimento ai soli lavoratori del settore privato, nella legge n. 36 del 1974, distinguendo tre diverse situazioni e periodi di riferimento, in considerazione dei diversi momenti in cui la discriminazione ha avuto luogo nel settore pubblico e delle particolari modalità con le quali essa si è realizzata. I soggetti interessati all'applicazione delle disposizioni appena ricordate sono oltre 4 mila.

L'articolo 2 istituisce il comitato incaricato di valutare le domande che saranno presentate dai soggetti individuati nell'articolo 1, mentre l'articolo 3 disciplina la procedura di presentazione e di successiva trasmissione al comitato della domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo.

L'articolo 4 prevede i termini per la presentazione di eventuali ricorsi al Ministro del lavoro contro le decisioni del Comitato, adottando il meccanismo del silenzio-assenso.

L'articolo 5 detta una norma qualificata come interpretativa della legge n. 496 del 1974, concernente la ricostruzione della carriera del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Viene in particolare interpretato l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, che ha previsto la ricostruzione della carriera in favore del personale proveniente dalla Polizia ausiliaria, dalla divisione di Polizia ferroviaria e dalle forze partigiane, inquadrato nel Corpo della pubblica sicurezza negli anni 1945-1947, sulla base del servizio prestato e dell'anzianità di grado rivestito nelle Forze di provenienza. L'articolo in esame dispone che la ricostruzione di carriera al personale interessato venga effettuata "riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della

ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato".

Infine, l'articolo 6 fissa al 1° gennaio 2001 la decorrenza dell'erogazione dei benefici previsti dalla legge.

La proposta di legge Caruano ed altri n. 4514, che affronta la stessa materia, ha un contenuto più limitato, prendendo in considerazione i soli dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali nel periodo che va dal 1947 al 1966.

Sul testo approvato dal Senato, la I ha espresso parere favorevole, segnalando l'opportunità di chiarire se la norma, contenuta nell'articolo 5, abbia effettivamente natura interpretativa o non abbia, al contrario, portata innovativa. Anche la IV Commissione ha espresso parere favorevole, con una osservazione relativa all'opportunità di integrare la composizione del comitato di cui all'articolo 2 con un rappresentante del Ministero della difesa. La V Commissione non ha fatto in tempo ad esprimersi prima della conclusione dell'esame in sede referente. Le osservazioni formulate dalla I e dalla IV Commissione, pur meritevoli di considerazione, non appaiono tali da portare ad una modifica del testo, che dovrebbe in tal caso essere nuovamente sottoposto all'approvazione del Senato.

In conclusione, considerato il tempo decorso dalla mancata reintegrazione della contribuzione previdenziale rispetto all'epoca dell'ingiustificato licenziamento, si sottolinea l'esigenza di una rapida approvazione della proposta di legge in esame.

Osvaldo SCRIVANI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5 si segnala l'opportunità di chiarire se la disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge n. 496 del 1974 da esso recata sia volta a integrare i criteri di ricostruzione delle carriere da tale articolo stabiliti, con effetti innovativi, ovvero si limiti ad esplicitare che la suddetta ricostruzione deve essere effettuata facendo esclusivo riferimento al grado effettivamente rivestito dal personale nei corpi di provenienza.

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione Difesa,

esaminata la proposta di legge C. 7447, approvata dal Senato, per le parti di competenza concernenti la ricostruzione della posizione assicurativa del personale militare di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 1;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di integrare la composizione del comitato di cui all'articolo 2 con un rappresentante del Ministero della difesa.

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7447 APPROVATA DAL SENATO DELL REPUBBLICA —	TESTO DELLA COMMISSIONE —
ART. 1.	ART. 1.
1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, e successive modificazioni, salvo per quanto disciplinato dalla presente legge, si applicano:	*Identico.*
a) agli impiegati ed operai, anche non di ruolo, dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo dal 1º gennaio 1946 al 31 dicembre 1959, sono cessati dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si sono avvalsi dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e successive modificazioni, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in conseguenza di un improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagevole sistemazione;	
b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro é stato risolto, tra il 1º gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, sono da ricondurre a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;	
c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.	

ART. 2.	ART. 2.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, é istituito un comitato composto dai seguenti membri:	*Identico.*
a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;	
b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;	
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;	
d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;	
e) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente piú rappresentative sul piano nazionale.	
2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.	
3. Il comitato é nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta è notificata al richiedente.	
ART. 3.	ART. 3.
1. I dipendenti della pubblica amministrazione, o i loro familiari superstiti aventi diritto, devono presentare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo ai sensi	*Identico.*

dell'articolo 1, all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentono di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. L'amministrazione o l'ente che ha ricevuto la domanda ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della relativa documentazione, al comitato di cui all'articolo 2.

ART. 4.

1. Contro la decisione del comitato di cui all'articolo 2, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

ART. 5.

1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze ar-

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

mate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico più favorevole.

ART. 6.

1. L'erogazione dei benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1° gennaio 2001.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50.232 milioni per il 2001 e a lire 3.729 milioni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 7.

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-7447A
Lire 500